



Comune di
Cassolnovo
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO ISEE: DISCIPLINA E MODALITÀ
DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI DEI
SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI CASSOLNOVO**

Sommario

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
PARTE PRIMA - Principi Generali	5
Articolo 1 – Oggetto	5
Articolo 2 – Finalità	5
Articolo 3 - Finalità dei Servizi Sociali	6
Articolo 4 - La rete dell'unità di offerta	6
Articolo 5 – Destinatari degli interventi e dei servizi	6
Articolo 6 - Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato	7
PARTE SECONDA - L'accesso ai servizi	8
Articolo 7 - L'accesso alla rete dei servizi.....	8
Articolo 8 - Attivazione su domanda.....	8
Articolo 9 - Attivazione d'ufficio	8
Articolo 10 - Istruttoria e valutazione del bisogno	9
Articolo 11 - Esito del procedimento.....	10
Articolo 12 - Valutazione multiprofessionale sociosanitaria	11
Articolo 13 - Cessazione presa in carico	11
Articolo 14 - Forme di tutela	11
Articolo 15 - Trattamento dei dati personali.....	11
Articolo 16 - Accesso agli atti.....	12
PARTE TERZA - Interventi e servizi distrettuali	13
Articolo 17 - Gli interventi ed i servizi distrettuali	13
Articolo 18 - Informazione degli interventi e dei servizi distrettuali.....	13
Articolo 19 - Modalità di accesso.....	13
Articolo 20 – Attivazione	14
PARTE QUARTA - Compartecipazione alla spesa disposizioni comuni	15
Articolo 21 - Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi.....	15
Articolo 22 – Legenda	15

Articolo 23 - Dichiarazione sostitutiva unica	17
Articolo 24 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto	17
Articolo 25 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica	17
Articolo 26 - Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche	17
Articolo 27 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica	18
Articolo 28 – Competenze dell’Assemblea dei Sindaci di Ambito	18
Articolo 29 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino	18
Articolo 30 - Lista di attesa.....	19
Articolo 31 - ISEE corrente.....	20
PARTE QUINTA - Disposizioni Finali	21
Articolo 32 – Sviluppo del sistema informativo	21
Articolo 33 - Abrogazioni	21
Articolo 34 - Pubblicità	21
Articolo 35 - Entrata in vigore.....	21

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale";
- Art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983";
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59";
- D.Lgs. 25 Luglio 1998 n. 286 "Testo unico sull'Immigrazione" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa"
- D.P.C.M. 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003";
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Aggiornato dalla L. 29 aprile 2024, n.56);
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122;
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE;
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente;
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159” (Aggiornata dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 407 del 13.12.2023;
- Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 “Diritto allo studio – Norme di attuazione”
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in
- Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”
- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
- persona in ambito sociale e sociosanitario”, come modificata dalla L.R. 2 del 24.02.2012;
- Accordi di Programma per l'attuazione del Piano di Zona
- Regolamenti del Comune di Cassolnovo

PARTE PRIMA - Principi Generali

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei Servizi Sociali del Comune di Cassolnovo.
2. Per Servizi Sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato dei Servizi Sociali persegue le finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. I Comuni determinano, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei Servizi Sociali sulla base dei propri bisogni.

Articolo 2 – Finalità

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e Servizi Sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il Comune riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.
2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
3. Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, prevenire i fenomeni di:
 - a. emarginazione sociale,
 - b. devianza,
 - c. rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia,secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.
4. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle

informazioni che la riguardano.

5. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Articolo 3 - Finalità dei Servizi Sociali

1. Il Comune programma, progetta e realizza la rete degli interventi e dei Servizi Sociali.
2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
 - a. prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
 - b. garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
 - c. sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
 - d. promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
 - e. assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
 - f. evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Articolo 4 - La rete dell'unità di offerta

1. La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.
2. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.
3. Il Comune riconosce e promuove la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

Articolo 5 – Destinatari degli interventi e dei servizi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono alla rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie:

- a. i cittadini residenti nel Comune di Cassolnovo e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) residenti;
 - b. i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
 - c. i minori italiani e stranieri residenti nel Comune o presenti in situazione di bisogno sul territorio comunale.
2. Per le persone temporaneamente presenti, il Comune attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli stati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Articolo 6 - Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

1. In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio, e per l'accesso in emergenza per misura di pronto intervento assistenziale.
2. Sulla base degli indirizzi regionali accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali del Comune le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione e che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente.
3. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.
4. Il Comune pone particolare attenzione, inoltre, all'accesso prioritario ai propri interventi, nel rispetto delle risorse disponibili, anche a:
 - a. nuclei familiari monogenitoriali con figli minori a carico;
 - b. nuclei familiari con figli minori in situazione di grave disagio.

PARTE SECONDA - L'accesso ai servizi

Articolo 7 - L'accesso alla rete dei servizi

1. In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, il Comune realizza l'accesso ai servizi attraverso il Servizio Sociale comunale, competente per:
 - a. garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie del Comune;
 - b. orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - c. assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.
2. In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione:
 - a. il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
 - b. i diritti riconosciuti in merito all'accesso informale e formale agli atti;
 - c. l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 8 - Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda indirizzata al Comune di residenza da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.
2. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune di residenza, che comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.
3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Articolo 9 - Attivazione d'ufficio

1. I Servizi Sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:
 - a. adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori,

- incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b. presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - c. situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
2. L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni e ETS di promozione sociale.

Articolo 10 - Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il Servizio Sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.
2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:
 - a. la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
 - b. la situazione familiare;
 - c. il contesto abitativo e sociale (visite domiciliari);
 - d. la situazione lavorativa;
 - e. la capacità economica del nucleo familiare del richiedente basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
 - f. la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
 - g. la disponibilità personale di risorse di rete;
 - h. la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - i. la capacità di assumere decisioni;
 - j. la capacità di aderire al progetto concordato.
3. La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.
4. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Articolo 11 - Esito del procedimento

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il Servizio Sociale predispone il programma personalizzato di intervento, concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.
2. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti:
 - a. gli obiettivi del programma;
 - b. le risorse professionali e sociali attivate;
 - c. gli interventi previsti;
 - d. la durata;
 - e. gli strumenti di valutazione;
 - f. le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
 - g. le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi /tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
 - h. i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.
 - i. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste da progetto.
3. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.
4. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.
5. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie e previste per legge o dai regolamenti del Comune.

Articolo 12 - Valutazione multiprofessionale sociosanitaria

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multi professionale di carattere sociosanitario, il Servizio Sociale comunale invia richiesta di collaborazione ai servizi competenti. Tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

Articolo 13 - Cessazione presa in carico

1. Il Servizio Sociale comunale determina la cessazione della presa in carico della persona e/o del nucleo familiare a seguito di:
 - a. raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
 - b. interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
 - c. trasferimento della residenza
 - d. venir meno dei requisiti per la presa in carico.

Articolo 14 - Forme di tutela

1. Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:
 - a. la presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
 - b. la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dai vigenti regolamenti comunali.

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali

1. Il Servizio Sociale del Comune opera il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, anche nell'esercizio della presa in carico integrata con altri servizi ed all'interno del welfare allargato, nei termini e con le modalità previste dagli appositi regolamenti nonché dalla normativa nazionale di riferimento – GDPR UE 2016/679.
2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Articolo 16 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

PARTE TERZA - Interventi e servizi distrettuali

Articolo 17 - Gli interventi ed i servizi distrettuali

1. Le prestazioni, gli interventi ed i servizi distrettuali sono quelli previsti all'interno della programmazione territoriale e approvati dall'Assemblea dei Sindaci e vengono erogati nei Comuni dell'ambito distrettuale.
2. Gli interventi ed i servizi distrettuali, rispetto ai servizi programmati e gestiti dai singoli comuni, possono essere:
 - a. Integrativi, in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
 - b. Complementari agli interventi erogati dal Comune ed in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;
 - c. Innovativi, in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative.
3. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi distrettuali vengono approvati dall'Assemblea dei Sindaci, e devono essere garantiti in maniera uniforme a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito distrettuale.

Articolo 18 - Informazione degli interventi e dei servizi distrettuali

1. Ogni Comune si impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati dall'ambito distrettuale.
2. L'ufficio di piano, se necessario, procede all'elaborazione del materiale informativo.
3. Le persone per conoscere i servizi distrettuali possono rivolgersi agli enti che svolgono funzioni di segretariato sociale, all'assistente sociale del proprio Comune di residenza o consultare il sito:
<http://www.comune.vigevano.pv.it/>

Articolo 19 - Modalità di accesso

1. Gli interventi ed i servizi distrettuali possono essere erogati con le seguenti modalità:
 - a. tramite bando: viene previsto un determinato periodo in cui presentare domanda. Il bando di norma è pubblicato per almeno n. 20 giorni consecutivi. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e si finanziano le domande fino ad esaurimento del budget disponibile.

- b. con richieste a sportello: le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento anche dalla disponibilità di fondi.

Articolo 20 – Attivazione

1. L'unità operativa individuata dall'Ambito del Piano di Zona, verificata l'ammissibilità della domanda, e, previa eventuale verifica della disponibilità di fondi, attiva l'intervento distrettuale richiesto dalla persona.
2. L'attivazione di interventi distrettuali è subordinata alla valutazione del bisogno come previsto dal presente regolamento.
3. L'assistente sociale deputata all'istruttoria effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (visita domiciliare, colloquio, questionario).

PARTE QUARTA - Compartecipazione alla spesa disposizioni comuni

Articolo 21 - Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio- assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei beneficiari, se previsto dai regolamenti vigenti.
2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente”, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
3. Nei casi in cui sia inadempito l’obbligo di compartecipazione, il Comune, previo formale messa in mora:
 - a. attiva l’eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
 - b. agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti, prevedendo forme di rateizzazione.
4. Sulla base dell’art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l’ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, comma 2 lett. m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Articolo 22 – Legenda

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:
 - a. I.S.E.: l’indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
 - b. I.S.E.E.: l’indicatore della situazione economica equivalente di cui alle predette disposizioni legislative;
 - c. Patrimonio mobiliare: i beni di cui all’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
 - d. Nucleo familiare: il nucleo definito dall’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
 - e. Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all’art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
 - f. “Prestazioni sociali”: si intendono, ai sensi dell’articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

- g. “Prestazioni sociali agevolate”: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
 - h. “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria”: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - i. di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - ii. di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - iii. atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.
2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:
- a. I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 e s.m.i.;
 - b. I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza;
 - c. I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata;
 - d. Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento;
 - e. Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto;

Articolo 23 - Dichiarazione sostitutiva unica

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 31 dicembre dell'anno.
2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi.
3. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Articolo 24 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.
2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Articolo 25 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

Articolo 26 - Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.
2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle

somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 27 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione, se previsto.
2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

Articolo 28 – Competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito

1. L'Assemblea dei Sindaci di Ambito è composta dai Sindaci, o da loro delegati, dei Comuni dell'Ambito.
2. Il Comune propone all'Assemblea le decisioni previste nel presente regolamento tendenti a uniformare e omogeneizzare l'offerta, l'accesso e la compartecipazione ai costi da parte delle persone residenti o domiciliate nei Comuni dell'Ambito.
3. I Comuni, nella definizione degli atti programmatici, recepiscono le decisioni della Assemblea dei Sindaci di Ambito.
4. Nella fase di prima applicazione, i Comuni recepiscono i criteri stabiliti dall'Assemblea entro il termine del nuovo Piano di Zona.

Articolo 29 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.
2. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:
 - a. il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1093, n. 131;
 - b. la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di

- contribuzione;
 - c. la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
 - d. l'eventuale quota minima di contribuzione;
 - e. l'I.S.E.E. iniziale;
 - f. l'I.S.E.E. finale;
 - g. la struttura della contribuzione, per fasce differenziate delle quote di compartecipazione.
3. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il Servizio Sociale può proporre una riduzione/esenzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
 4. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.
 5. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.
 6. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa alla contribuzione di cui al comma 2, una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:
 - a. il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
 - b. la contribuzione massima, sulla base dell'I.S.E.E.
 - c. la contribuzione minima, sulla base dell'I.S.E.E.
 - d. la struttura della contribuzione per fasce differenziate delle quote di compartecipazione.

Articolo 30 - Lista di attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:
 - a. Rischio sociale elevato;
 - b. Assenza di rete familiare ed amicale

- c. Famiglie monogenitoriali
 - d. Situazione di effettiva precarietà economica;
 - e. Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
 - f. Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.
2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.
 3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Articolo 31 - ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.
2. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

PARTE QUINTA - Disposizioni Finali

Articolo 32 – Sviluppo del sistema informativo

1. Nel l'ambito delle attività di implementazione del sistema informativo previsto dal D.L. 78/2010, il Comune pone in essere, in accordo con i Comuni dell'Ambito Distrettuale, ogni azione diretta ad omogenizzare i criteri e le modalità di rilevazione.

Articolo 33 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 34 - Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. È fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Articolo 35 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvati.